

## STATUTO DELLA CAMERA CIVILE DI PERUGIA

ART. 1 – E' costituita tra i sottoscritti nel Circondario del Tribunale di Perugia l'associazione forense denominata "CAMERA CIVILE DI PERUGIA".

La sede dell'associazione è presso lo studio del Presidente pro-tempore.

ART. 2 - La " Camera Civile" è una libera associazione forense, senza fini di lucro, con i seguenti scopi:

- a) promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire, comunque al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio dell'avvocatura; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale nei rapporti con i colleghi, i magistrati e le parti; contribuire alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia;
- b) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati e di tutta l'avvocatura, mediante conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile;
- c) promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio e la continua ricerca della professionalità;
- d) curare i rapporti con le istituzioni della Comunità Europea;
- e) tenere i contatti con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, per proposte ed iniziative, sempre nell'interesse del migliore funzionamento della giustizia civile.

ART. 3) La Camera Civile è composta da soci effettivi e da soci onorari.

Sono requisiti necessari per l'ammissione a socio effettivo, l'iscrizione nell'Albo degli avvocati o nel registro dei praticanti e la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinare nell'ultimo quinquennio, nonché l'esercizio continuativo della professione.

Possono essere soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività professionale, prevalentemente nel settore del diritto civile. Sono soci fondatori i soci effettivi che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quei soggetti, anche non appartenenti alla categoria forense, che sia siano particolarmente distinti per la loro attenzione ed il loro impegno per i problemi del diritto civile o del diritto civile o per l'associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Non possono assumere cariche sociali, e se eletti ne decadono per incompatibilità, senza necessità di delibera formale, gli avvocati che facciano parte di uno dei Consigli dell'Ordine del distretto, del Consiglio Nazionale Forense e degli Organi della Cassa Forense o che ricoprono cariche presso gli Enti o gli Organismi di rappresentanza istituzionale della categoria forense.

L'esercizio dei diritti di socio è subordinato al regolare versamento della quota associativa annuale, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della stessa, decorsi tre mesi dal compimento dell'anno cui si riferisce, comporterà la decadenza della qualità di socio una volta decorso il termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni dalla richiesta di pagamento formulata dal Presidente o dal Segretario, senza che il pagamento sia avvenuto entro tale termine.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al presidente dell'associazione e devono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno tre soci effettivi.

La qualità di socio si perde per: a) recesso; b) esclusione; c) decadenza.

Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al Presidente dell'associazione, la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute sino a tale data.

E' escluso dall'associazione il socio che non rispetto gli scopi e le norme previste dal seguente statuto o che , non tiene, nell'esercizio della professione e nella propria vita extra – professionale, un comportamento conforme ai principi di dignità e di decoro. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio e invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni nel termine di giorni dieci dalla contestazione. Il socio, entro lo stesso termine, può chiedere di essere sentiti personalmente. Avverso la decisione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della decisione di esclusione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà in merito nei successivi trenta giorni, con decisione inappellabile. Fino al decorso del termine di quindici giorni dalla ricezione da parte del socio della decisione di esclusione, o se tale decisione sia stata impugnata, fino alla pronuncia dei Probiviri, il socio mantiene la qualità di socio e ogni relativo diritto.

E' dichiarato decaduto dalla qualità di socio colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta di pagamento rivoltagli dal Consiglio Direttivo, nel termine perentorio ed improrogabile di giorni quindici dalla ricezione della richiesta medesima. La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile.

ART. 4)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 5) L'Assemblea :

- a) delibera in merito all'operato del Consiglio Direttivo ed al bilancio consuntivo:
- b) delinea il programma di massima dell'attività della Camera Civile, proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri, a maggioranza dei votanti;
- d) autorizza le modifiche statutarie.

L'assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, all'inizio di ogni anno solare e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, a mezzo servizio postale o telefax o mail, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata, ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, ovvero dietro richiesta scritta di almeno 1/3 ( un terzo) dei soci iscritti. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che si tratti di modifiche statutarie, per le quali occorrerà una maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente il quale chiamerà da segretario il Segretario del Consiglio Direttivo o in assenza di questi, il componente del Consiglio Direttivo più anziano, o, in mancanza, il socio più anziano presente in assemblea. Dalle deliberazioni dell'Assemblea si redigerà apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Non potranno partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun intervenuto non può essere portare di più di due deleghe. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate, prima della votazione alla Presidenza dell'Assemblea.

ART. 6) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, è eletto dall'Assemblea, e dura in carica un triennio. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il primo Presidente viene eletto dai fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.

Le candidature per il Consiglio Direttivo sono individuali e devono essere presentate alla segreteria dell'associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Possono presentare la propria candidatura tutti i soci effettivi iscritti da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo deve essere, normalmente, convocato una volta al mese.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Direttivo – senza diritto di voto – i Proviviri, purché non si tratti di riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto decisioni sulla decadenza o sulla esclusione di un socio, o su altra questione su cui i Proviviri possano essere successivamente chiamati a giudicare in virtù di quanto previsto dal presente Statuto.

In caso di dimissioni o di decadenza o di inadempimento protratto per un semestre, il Consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. Qualora vengano meno per qualsiasi motivo 4 o più consiglieri, dovranno essere indette, entro 30 giorni, nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo.

L'assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte durante il semestre solare, determina automaticamente la decadenza del Consigliere, salvi i casi di giustificato impedimento. Qualora sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo dovrà, entro 30 giorni dal momento in cui si siano resi vacanti i posti di Consigliere, convocare l'Assemblea per le elezioni suppletive relative ai posti vacanti. Nel caso in cui si sia reso vacante un solo posto di Consigliere e sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a designare, per cooptazione, un nuovo Consigliere.

ART. 7) Il Consiglio Direttivo:

- a) dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 4 ( quattro) Consiglieri, l'ammissione dei soci, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, e la nomina dei soci onorari;
- b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare del contributo annuale a carico dei soci;
- c) attua il programma di massima delle attività deliberate dall'Assemblea;

- d) delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi della Camera Civile;
- e) delibera il bilancio consuntivo annuale che verrà illustrato all'Assemblea dal Tesoriere;
- f) autorizza il Presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali, con firma disgiunta anche del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, per l'esecuzione di particolari iniziative, può nominare Commissioni, nominandone anche i coordinatori responsabili.

ART. 8) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo ( mail, telefax ecc) almeno due giorni prima della data fissata per la riunione (salvo particolari motivi di urgenza), con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso. E' comunque valida la riunione del Consiglio Direttivo alla quale partecipano tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente verbalizzate a cura del Segretario, o se questi è assente, dal Consigliere presente più anziano, e sottoscritte da questi e dal Presidente.

ART. 9) Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale.

ART. 10) Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, e dura in carica tre anni. La carica di componente del Consiglio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione da tenersi entro 15 giorni dall'elezione, il proprio Presidente. Il Collegio si riunisce con preavviso di otto giorni, salvi motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo Presidente, o, in mancanza, dal membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il Collegio delibera a maggioranza. Lo stesso decide sulle controversie insorte all'interno dell'Associazione con decisione inappellabile.

Il primo Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto dai fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.

ART. 11 ) Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie della quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;

- b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione di soci, deliberati dal direttivo, o in caso di decadenza dalla qualità di socio, ove sia da questi contestata;
- c) proporre all'Assemblea, a tal fine, se del caso, da essa convocata, la decadenza della carica dei componenti del direttivo, per gravi motivi o violazione dello statuto, inerenti alla carica;
- d) convocare l'Assemblea, nell'ipotesi di persistente inattività del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti alla riunione.

L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di un socio dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni 15 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione, dopo aver sentito l'interessato e il Presidente del Consiglio Direttivo o altro componente del Consiglio Direttivo da questi delegato. Nel caso in cui un Consigliere dovesse per qualsiasi causa venire a mancare, i restanti componenti del Collegio provvederanno alla cooptazione del Probiviro in sostituzione di quello mancante. Tale componente resterà in carica fino alla prima successiva assemblea dei soci, che provvederà all'elezione del componente del Collegio dei Probiviri mancante, che resterà in carica per tutta la durata dei restanti componenti del Collegio. Ove venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri, il Presidente procederà nel termine di 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'intera ricostruzione del Collegio medesimo.

ART. 12) In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, stabilendo la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione.

ART. 13) La Camera Civile è autofinanziata dai contributi dei soci e da ogni altra entrata legittimamente pervenuta.

ART. 14) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 15) Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto. La proposta di modificazione statutaria deve essere contenuta nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 16) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17) Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Camera Civile di Perugia costituisce ente associativo non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.. 460, del D.P..R 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Il patrimonio della "Camera Civile di Perugia" è costituito dai contributi degli associati, da donazioni o lasciti elargiti per conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che l'erogazione sia fatta a titolo di liberalità a favore di ONLUS o di associazioni benefiche e/o di volontariato equiparate che perseguono la tutela e la promozione dei diritti civili. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa, saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro o ad altre associazioni forensi, senza fini di lucro, da designarsi dell'assemblea, salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

ACOCELLA ROBERTA

ARCALENI CLAUDIO

ARZUFFI CRISTINA

BABUCCI ELENA

BALDONI LUCIA

CEPPI FABRIZIO

CEPPI SILVIA

CRUCCOLINI BEATRICE

DURANTI DIEGO

FELICIONI BARBARA

GIOVANNINI PIETRO

GRADASSI SILVIA

LIMONE AMALIA

LUCHETTI FRANCESCA

MAJA PAOLA

MARCHESINI VIRGINIA

MASSUOLI EMANUELE

MASTALIA ROBERTO

PALUMBO PAOLO

PRODANI FEDERICA

RANUCCI BEATRICE

RENZONI FRANCESCA PAOLA

SANTACROCE CARLO

SILVESTRI FABIANA

TONDINI NICOLA

TORQUATI SERENA